

ITER PER L'APPROVAZIONE DEGLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA A LIVELLO DIOCESANO E PONTIFICIO E DELLE NUOVE FORME DI VITA CONSACRATA

1. Introduzione

Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica sono 1.774: 270 maschili e 1.504 femminili. In diversi Istituti di antica fondazione è presente una certa perdita di vitalità spirituale e apostolica, nello stesso tempo constatiamo che vanno nascendo e si incrementano nuove forme di vita associata, i cui membri assumono i consigli evangelici, protese ad una dinamica vita apostolica. Molte di esse rientrano nelle forme istituzionalizzate nel Codice, altre presentano degli elementi di novità rispetto a quest'ultime, per cui si deve discernere se esse presentano gli elementi essenziali della vita consacrata dal punto di vista teologico ed elementi differenti solo dal punto di vista canonico.

Di fronte ai problemi che la situazione attuale fa sorgere, su tutto l'iter che accompagna la nascita di un nuovo istituto di vita consacrata, anche in relazione a dette nuove forme ed ai movimenti ecclesiali, la Congregazione IVC/SVA ha chiesto recentemente il parere dei suoi membri e dei consultori, in vista della Congregazione Plenaria che si è tenuta nel mese di settembre 2004, nel tentativo di giungere ad una nuova definizione della materia.

2. Approvazione di un istituto di diritto diocesano

Il c. 589 ci dà la definizione di istituto di diritto diocesano e di istituto di diritto pontificio: il primo tipo è quello eretto dal vescovo diocesano e che non ha ottenuto dalla Sede Apostolica il decreto di approvazione; il secondo è quello che è stato eretto oppure approvato con decreto formale dalla Sede Apostolica. Infatti, in base al c. 579: «I vescovi diocesani possono, ciascuno nel proprio territorio, erigere con formale decreto istituti di vita consacrata, purché sia stata consultata la Sede Apostolica». Allora, l'erezione canonica è elemento costitutivo per l'esistenza come istituto di vita consacrata nella Chiesa di una qualche realtà sorta per iniziativa privata. Almeno dal 1854 è prassi della Curia Romana che ogni nuovo istituto inizi con l'erezione canonica di diritto diocesano. È evidente che questo non impedisce alla Santa Sede di erigere direttamente istituti di vita consacrata, che avessero uno spiccato carisma universale di servizio diretto alla Santa Sede, come è stato nel passato per i grandi ordini religiosi.

Il secondo comma del c. 605, dopo aver disposto che l'approvazione delle nuove forme di vita consacrata compete unicamente alla Sede Apostolica, descrive in modo generale il ruolo dei Vescovi nel discernimento dei nuovi carismi, dicendo: «I vescovi diocesani però si adoperino per discernere i nuovi doni di vita consacrata che lo Spirito Santo affida alla Chiesa, aiutino coloro che li promuovono ad esprimere i progetti nel modo migliore e li tutelino con statuti adatti, utilizzando soprattutto le norme generali contenute in questa parte».

Tra le altre indicate (PC 1; 19; AG 18) la fonte conciliare più prossima di questo canone è LG 45a, lì dove dice:

[...] spetta dunque ad essa (alla gerarchia) regolare sapientemente con le sue leggi la pratica dei consigli evangelici [...]. Essa, inoltre, docilmente seguendo gli impulsi dello Spirito Santo, accoglie le regole proposte da esimi uomini e donne, e ulteriormente ordinate le approva autenticamente; e con la sua autorità vigile e protettrice viene pure in aiuto agli istituti, [...], perché abbiano a crescere e a fiorire secondo lo spirito dei fondatori.

Dal canone e dal testo conciliare si evincono tre aspetti: a) l'opera di discernimento dei nuovi carismi; b) l'aiuto ai promotori affinché esprimano coerentemente i loro progetti; c) la tutela di tali progetti con statuti adatti.

Il primo aspetto è quello fondamentale. Il vescovo deve discernere se si trova davanti ad un nuovo carisma di vita consacrata. Il primo elemento di discernimento, secondo l'Es. ap. postsinodale *Vita consecrata*, n. 62, è che «i tratti specifici delle nuove comunità e forme di vita risultino fondati sopra gli elementi essenziali, teologici e canonici, che sono propri della vita consacrata. Questo discernimento si rende necessario a livello sia locale che universale, allo scopo di prestare una comune obbedienza all'unico Spirito». Alla base di tali tratti ci dev'essere un dono dello Spirito, che agisce nella Chiesa facendo sorgere nuovi istituti a seconda delle necessità. Un istituto, però, deve portare nella Chiesa non solo, diciamo, un contributo pratico, nel senso che viene a coprire delle necessità concrete in modo immediato, ma deve portare con sé un nuovo impulso spirituale nella vita della Chiesa, lì dove

nasce. Deve immettere una presenza dello Spirito che abbia una sua originalità e specificità, rispetto a realtà simili già esistenti. Deve, cioè, sviluppare una “peculiare spiritualità”. *Vita consecrata*, al n. 93, definisce la “peculiare spiritualità”, che dev’essere, diciamo, l’anima della nuova fondazione, come un: «progetto concreto di rapporto con Dio e con l’ambiente, caratterizzato da particolari accenti spirituali e scelte operative, che evidenziano e ripresentano ora l’uno ora l’altro aspetto dell’unico mistero di Cristo»¹. Il dono dello Spirito, il carisma, allora, deve sviluppare nelle persone che lo ricevono un modo peculiare e proprio di relazionarsi con Dio, con gli altri, con il mondo e con se stessi, ripresentando nella Chiesa un aspetto del complesso mistero di Cristo.

L’es. ap. *Vita consecrata*, allo stesso n. 93, mette la spiritualità di un istituto in stretto rapporto con il carisma e l’approvazione della Chiesa, dicendo:

Quando la Chiesa riconosce una forma di vita consacrata o un Istituto, garantisce che nel suo carisma spirituale e apostolico si trovano tutti i requisiti oggettivi per raggiungere la perfezione evangelica personale e comunitaria. La vita spirituale dev’essere dunque al primo posto nel programma delle Famiglie di vita consacrata, in modo che ogni Istituto e ogni comunità si presentino come scuole di vera spiritualità evangelica. Da questa opzione prioritaria, sviluppata nell’impegno personale e comunitario, dipendono la fecondità apostolica, la generosità nell’amore per i poveri, la stessa attrattiva vocazionale sulle nuove generazioni.

¹ GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. postsinodale *Vita Consecrata*, 25 mar. 1996, AAS 88 (1996) 377-486.

Finché non rimangono chiare l'originalità e la specificità del carisma, quindi della spiritualità, che devono animare le opere, il vescovo non deve erigere il gruppo come un nuovo istituto di vita consacrata. Se risultasse chiaro che tali caratteristiche mancano, il vescovo o indirizzerà le persone che formano il gruppo verso istituti già esistenti, oppure lo lascerà operare come associazione di fedeli.

Il secondo aspetto, quello dell'aiuto ai promotori affinché esprimano coerentemente i loro progetti, è strettamente collegato col primo, in quanto si tratta di sostenere i fondatori nel loro stesso discernimento di definizione innanzitutto della natura e dell'indole dell'istituto: religioso (monastico, claustrale o dedito ad opere apostoliche) o secolare o società di vita apostolica; quindi di definizione delle attività apostoliche che da esso scaturiscono per il bene della Chiesa. Questo il vescovo lo può fare con l'aiuto del vicario per la vita consacrata o di altri esperti da lui designati.

Una volta chiarita la natura, l'indole e la finalità della nuova realtà, il vescovo, tramite il vicario per la vita consacrata, chiederà al fondatore/trice del gruppo di stendere degli statuti e dei regolamenti. Sarebbe bene che fin dall'inizio il fondatore/trice fossero aiutati da un canonista esperto, che abbia sensibilità teologica e spirituale.

Comunque prima di giungere all'erezione canonica di un istituto di vita consacrata, il vescovo deve iniziare con l'erezione del gruppo in associazione pubblica di fedeli a norma del c. 312 §1, 3°. Gli elementi a cui fare riferimento nel discernimento, già solo per l'erezione ad associazione pubblica, sono quelli indicati nell'Es. ap. *Vita consecrata* al n. 62: «la testimonianza di vita e l'ortodossia di fondatori e

fondatrici, la loro spiritualità, la sensibilità ecclesiale nell'adempimento della loro missione, i metodi di formazione e i modi di incorporazione alla comunità». È importante appurare l'equilibrio umano e spirituale del Fondatore/trice, dei rapporti interni del gruppo, specialmente tra il fondatore/trice e i membri del gruppo, nel senso che il gruppo nascente dev'essere coinvolto nel processo fondazionale. Debbono essere anche ben chiari i metodi di reclutamento dei nuovi membri e la verifica dell'autenticità e della libertà delle adesioni. Adempiute queste cautele, il vescovo erigerà il gruppo in associazione pubblica anche se si trattasse di un esiguo numero di persone, il quale, però, a mio parere, non dovrebbe essere inferiore a 20.

Nel decreto di erezione dell'associazione è da inserire: «in vista di essere eretta in futuro come istituto di vita consacrata di diritto diocesano». In questo modo gli associati sono obbligati a condurre una vita analoga a quella delle persone consacrate. Per questa ragione, gli statuti e i regolamenti dell'associazione vanno composti, fin da questa fase, secondo quella forma di vita consacrata che s'intende assumere in futuro, in conformità col diritto canonico e tenendo conto del numero dei membri e delle attività dell'associazione. Tale associazione, a norma dell'art. 111 della Cost. ap. *Pastor Bonus*, sarà sotto la competenza della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica.

I membri di una tale associazione, allora, possono assumere i consigli evangelici emettendo voti privati. Perché sia chiaro che si tratta di voti privati essi non dovrebbero essere fatti nelle mani del moderatore/trice dell'associazione, in quanto questi li riceverebbero a nome della Chiesa, trattandosi di

associazione pubblica (cc. 313; 116 §1). Tali voti, però, essendo, dal punto di vista dell'impegno, sostanzialmente simili ai voti emessi negli istituti eretti canonicamente, dovrebbero essere sciolti secondo una procedura di uscita o dimissioni, stabilita negli statuti, simile a quella che si segue negli istituti religiosi (cc. 686-692; 694) o negli istituti secolari (cc. 726-729), a seconda del tipo di istituto che si prevede diventi l'associazione.

L'associazione, se prevede di diventare un istituto religioso, potrà già adottare un abito proprio per i membri, avere un noviziato, essere retta da un governo relativamente autonomo e avere opere ed attività anche in differenti diocesi.

Per quello che riguarda l'autonomia di governo è da dire che essa è limitata dal dovere di speciale cura del vescovo riguardo all'associazione, congiunta al suo discernimento circa un'eventuale erezione ad istituto di vita consacrata. Autonomia significa, allora, capacità dei moderatori interni di governare l'associazione secondo le facoltà che sono loro riconosciute dagli statuti.

Il vescovo diocesano, presa visione delle Costituzioni, prima di erigere l'istituto, a norma del c. 579, deve consultare la Sede Apostolica: «*dummodo Sedes Apostolica cunsulta fuerit*». Alcuni interpretano il canone nel senso che la consultazione della Sede Apostolica sia *ad validitatem*. A mio parere non può ritenersi tale, in quanto il canone non è formulato come legge irritante a norma del c. 10, che dice: «Sono da ritenersi irritanti o inabilitanti solo quelle leggi, con le quali si stabilisce espressamente che l'atto è nullo o la persona è inabile». Il c. 579 non stabilisce espressamente l'invalidità dell'atto del vescovo. Non si può invocare per la nullità né il c. 127 §2, 2°,

in quanto qui si tratta della consulta di un superiore e non di un organo consultivo (per es. il consiglio presbiterale); né il c. 39, in quanto la particella "*dummodo*" si trova in una legge, il c. 579, e non in un atto amministrativo. Infatti, il c. 39 così recita: «Le condizioni nell'atto amministrativo allora soltanto si reputano aggiunte per la validità, quando sono espresse per mezzo delle particelle *si, nisi, dummodo*». Neppure si può invocare il c. 124 §1, in quanto non si tratta di adempiere una solennità o un requisito per la validità perché la consulta non è espressamente richiesta come tale, e neppure si può dire che la consulta possa costituire un elemento essenziale all'atto del Vescovo diocesano, in quanto questi ha tutta la potestà ordinaria, propria e immediata per esercitare il *munus pastorale* che ha ricevuto (c. 381 §1). Certamente può essere opportuno che la consultazione della Santa Sede sia per la validità, ma se così si decidesse che debba essere sarà necessaria un'approvazione in forma specifica da parte del Santo Padre, per cambiare la disciplina attuale del Codice.

La Sede Apostolica esprime il suo parere sulla base di quello dato dai vescovi nelle cui diocesi si trova l'associazione con sue comunità ed opere. In linea di massima, attualmente si richiede che l'associazione abbia almeno 40 membri, di cui la maggior parte di voti perpetui. Questo numero a mio parere è troppo basso, per cui il numero dei membri professi non dovrebbe essere inferiore ai 50-60, di cui più della metà con voti perpetui, tenendo conto, anche di un numero proporzionale di membri in formazione e della perseveranza dei membri negli ultimi dieci anni. L'erezione a istituto di vita consacrata non dovrebbe essere prima di 25 anni di vita. Onde evitare ammissioni facili alla professione per poter rag-

giungere il numero richiesto, il vescovo diocesano deve verificare, personalmente o tramite il vicario per la vita consacrata, quali sono le procedure e i criteri di ammissione ai voti, specialmente perpetui. Un buon discernimento potrà essere fatto solo se, nei limiti del possibile, il vescovo stesso e il vicario per la vita consacrata abbiano acquisito una conoscenza diretta dei membri, anche di quelli in formazione, e dello stile di vita delle comunità.

Una volta che la Sede Apostolica ha dato il suo parere positivo, il vescovo può emettere il decreto di erezione, accompagnato dall'approvazione delle Costituzioni.

3. Speciale cura del vescovo verso gli istituti di diritto diocesano

Il c. 594 afferma: «L'istituto di diritto diocesano, fermo restando il can. 586, rimane sotto la speciale cura del vescovo diocesano». Mentre nel c. 492 § 2 del CIC 1917, diceva che una congregazione di diritto diocesano rimaneva a norma del diritto pienamente soggetta (*plene subiecta*) alla giurisdizione degli ordinari, ora, invece, si parla di speciale cura (*sub speciali cura*). Ciò è comprensibile per il fatto che lo stesso c. 594, richiama espressamente il c. 586 che riconosce a tutti gli istituti, anche a quelli di diritto diocesano, una giusta autonomia di vita, specialmente di governo. I due canoni sono in stretta relazione tra loro, in quanto da una parte l'autonomia di vita è riconosciuta, anche ad un istituto di diritto diocesano, proprio per conservare integro il suo patrimonio spirituale, per mezzo di una propria disciplina, e dall'altra la speciale cura del vescovo

diocesano non è soltanto una vigilanza su possibili abusi, ma soprattutto azione pastorale volta a far crescere un istituto di recente fondazione, mediante la fedeltà al suo carisma, una sempre più grande chiarificazione ed espansione di esso, l'osservanza delle costituzioni e gli adattamenti di esse che si rendessero necessari, proprio in correlazione con lo sviluppo del carisma, conducendo così l'istituto a una sempre maggiore propria autonomia, come segno di crescita e di maturità. Infatti, man mano non ci sarà più bisogno di una tale cura speciale del vescovo diocesano nei confronti di un istituto di diritto diocesano, che, avendo per carisma proprio la diocesanità, anche se espanso in più diocesi, non vuole diventare di diritto pontificio e quindi rimane di diritto diocesano perpetuamente. Tale istituto, infatti, col passare degli anni assume una sua maturità, che non richiede più tale speciale cura².

Diversa è la situazione di un istituto di recente fondazione, specialmente se per il suo carisma di universalità tende a diventare di diritto pontificio. Anche in questo caso, tuttavia, la speciale cura deve rispettare il c. 586, per cui il vescovo dev'essere ben consapevole che non è il superiore interno dell'istituto e i suoi interventi sono soggetti al Codice e alle Costituzioni, da lui stesso approvate. Di particolare rilievo in questo ambito sono il c. 625 §2, circa la presidenza del vescovo diocesano della sede principale all'elezione del moderatore/trice supremi dell'istituto e il c. 628 §2, 2° riguardo alla visita cano-

² Cf. J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, Milano 1989, 118-119.

nica delle comunità anche per quello che riguarda la disciplina religiosa³.

Il c. 595 è quello più strettamente connesso col c. 594, del quale è una specificazione. Infatti determina alcune materie di competenza del vescovo della sede principale. Per questo il trasferimento della sede principale da una diocesi all'altra non può avvenire che con l'accordo previo dei due vescovi e solo per ragioni serie, come per es. la maggior vicinanza alle case e opere dell'istituto religioso, o, se si tratta di un istituto secolare, al maggior numero di membri. È chiara la competenza riguardo alle costituzioni, meno riguardo agli «affari di maggiore rilievo riguardanti l'intero istituto, quando superano l'ambito di potestà dell'autorità interna». Tali affari debbono ricoprire un certo carattere di gravità. Potrebbero essere la deposizione del/la generale e del suo consiglio, oppure lo scioglimento solo del consiglio, la modifica di decisioni prese dal capitolo generale, perché in contrasto con il carisma e le costituzioni o rilevanti anche per l'azione dell'istituto nella diocesi che lo ha approvato, infine lo scioglimento dell'istituto stesso per errori dottrinali o altre gravi situazioni. Per fare questo il vescovo della sede principale deve aver consultato i vescovi delle diocesi in cui l'istituto si trova. Non si tratta di un consenso, ma di un parere, per cui il vescovo della sede principale si deve assumere tutta la responsabilità della sua decisione. Inoltre, secondo il §2 dello stesso canone il vescovo

³ Cf. J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata* (cf. nt. 2), 119.

della sede principale può dispensare dalle costituzioni in casi particolari. È evidente che tale dispensa non deve essere data contro la volontà dei superiori interni dell'istituto, né turbare la disciplina interna dell'istituto, in quanto contrasterebbe con il c. 586, richiamato dal c. 594. I "casi particolari" che richiedessero una dispensa generale che viene temporaneamente a sospendere per tutti i membri punti fondamentali della disciplina dell'istituto dovrebbero rivestire il carattere di vera eccezionalità, come in caso di guerra o di catastrofe naturale⁴.

Per gli istituti che chiedono l'approvazione della Sede Apostolica per diventare di diritto pontificio, questa speciale cura del vescovo è di fondamentale importanza per il loro sviluppo e per la garanzia che può avere la Sede Apostolica circa l'approvazione che le è richiesta.

4. Approvazione di un istituto di diritto pontificio

Per un istituto con un carisma di universalità e che quindi fin dall'inizio è stato proteso verso l'approvazione pontificia, questa esprime il culmine istituzionale dell'istituto, che, evidentemente, deve corrispondere ad una crescita globale dell'istituto.

I criteri seguiti dalla Congregazione IVC/SVA nell'esame delle richieste di approvazione pontificia di nuovi istituti risalgono al 1987.

È evidente che quanto già richiesto per l'erezione di nuovi istituti di diritto diocesano deve essere valu-

⁴ Cf. J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata* (cf. nt. 2), 120-122.

tato nella sua realizzazione e consolidamento per l'approvazione a istituto di diritto pontificio. Particolare peso deve essere dato ai giudizi dei vescovi nelle lettere testimoniali loro richieste dalla Congregazione IVC/SVA.

Aspetti da considerare in modo particolare sono:

a. maturità carismatica e stabilità di vita dell'Istituto, cioè consolidamento nel carisma di fondazione; autenticità della spiritualità, espressa in metodi di preghiera che conducano ad un'esperienza viva, personale, con il Signore e a sobrietà nelle forme devozionali puramente esterne; autenticità dei metodi di formazione, correttezza nei modi di aggregazione;

b. osservanza del diritto comune della Chiesa, specialmente quello riguardante la vita consacrata, e del diritto proprio dell'istituto, in particolar modo riguardo alla cura della vita spirituale, liturgica, sacramentale e personale;

c. capacità di avere un governo a livello locale e generale, autonomo a norma del c. 586, nel senso di non avere più bisogno di quella cura speciale che caratterizza gli istituti di diritto diocesano e di poter gestire con piena responsabilità le proprie attività apostoliche, nell'osservanza di quanto stabilito dal Codice nei cc. 678-683 riguardo alla cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato, alle intese e alle convenzioni tra i vescovi e gli istituti, e alla nomina di membri di un istituto ad uffici ecclesiastici;

d. il programma e la qualità della formazione dei nuovi membri in rapporto alla missione propria dell'Istituto, e, soprattutto la formazione dei formatori;

e. l'inserimento nella Chiesa universale, quindi l'espansione geografica in più continenti, e nella

Chiesa locale, come capacità di mettersi al servizio delle esigenze pastorali della Chiesa locale, ma sempre nel rispetto e nello sviluppo della specificità del proprio carisma e delle proprie finalità apostoliche;

f. fedeltà al magistero della Chiesa;

g. un numero di membri di almeno 80-100 professi, dei quali la maggior parte di voti perpetui, tenendo conto di un numero proporzionale di membri nel noviziato e nello iuniorato, e anche della perseveranza media negli ultimi dieci anni, in modo da garantire un futuro.

Se dall'indagine della Congregazione tali aspetti risultano adempiuti da parte dell'istituto che chiede l'approvazione di diritto pontificio, la Congregazione stessa emette il decreto di approvazione.

5. Nuove forme di vita consacrata

Qualora il vescovo diocesano si trovasse di fronte al sorgere di una forma di consacrazione di vita attraverso la professione dei tre classici consigli evangelici, le cui caratteristiche, però, la diversificano da quelle tipiche contemplate dal legislatore, dovrà discernere se potrebbe rientrare tra quelle "nuove forme di vita consacrata" a cui in modo generico si riferisce il c. 605, lì dove, nel primo comma, dice: «L'approvazione di nuove forme di vita consacrata è riservata unicamente alla Sede Apostolica». Anche in questo caso, comunque, si applica il secondo comma da noi citato sopra sotto il par. 2, specialmente per quello che concerne il compito del vescovo di adoperarsi per aiutare i promotori di tale nuova forma ad esprimere e tutelare nel modo migliore i loro progetti

e intendimenti con statuti adatti. Alcune di queste forme sono state approvate come associazioni private, prevalentemente, o pubbliche, denominandosi però, generalmente, “movimenti ecclesiali”.

Che cosa si vuole intendere con questa dicitura?

Sono da distinguere vari tipi di movimenti, che presentano problemi differenti:

– i *movimenti laicali*, che comprendono solo laici, oppure nella stragrande maggioranza, per formare un laicato che viva una vita cristiana più fervente per un inserimento più efficace nelle realtà temporali e nella Chiesa (cc. 327; 329; per es.: Comunità di Vita Cristiana);

– i *movimenti spirituali*, che riuniscono varie categorie di persone, per far conoscere e propagare una spiritualità particolare o per l’incremento di una vita più perfetta nell’inserimento nella società o per la promozione del culto pubblico (c. 298 §1; per es.: Équipes Notre-Dame, Apostolato della preghiera, Rinnovamento nello Spirito, ecc.);

– i *movimenti ecclesiali*, che sono formati da tutte le categorie e ordini di fedeli nella Chiesa, secondo diversi gradi di appartenenza e di impegni: vescovi, presbiteri, diaconi, seminaristi, laici/he o coniugati/e o celibi o vedovi/e, consacrati/e nel movimento nella forma contemplativa, apostolica o secolare, religiosi/e. Dove ci sono, vescovi hanno uno statuto del tutto speciale. Riguardo all’età, vi sono fanciulli, giovani, persone mature, anziani ecc. La finalità è quella di vivere nella Chiesa un elemento o aspetto particolare del suo mistero, come unità, comunione, carità, annuncio del Vangelo, vita evangelica, opere di misericordia, ecc. (per es.: Focolarini, Comunione e Liberazione, ecc.). Inoltre, in

essi c'è un coinvolgimento della persona nella sua globalità, in quanto viene richiesto uno stile di vita conforme al carisma, che spesso, anche se non sempre, comporta una condivisione di beni, vita fraterna comune, sottomissione ad un'autorità, dedizione ad opere apostoliche del movimento, in molti con uno slancio missionario e una spiccata apertura al dialogo ecumenico e con le religioni non cristiane. La denominazione di "ecclesiali" viene proprio dal fatto che il loro intento è quello di presentare nella Chiesa stessa la comunione tra varie vocazioni⁵. In questi movimenti spesso vi è un ramo i cui appartenenti assumono i consigli evangelici anche con voti perpetui e portano un abito religioso. Rimane strano voler portare l'abito religioso se non si vuole in futuro essere approvati come un istituto di vita consacrata, anche se in una "nuova forma". A mio parere non dovrebbe essere permesso.

Tutti e tre questi tipi di movimenti hanno comunque la loro radice e origine in un dono dello Spirito, in un carisma.

Mentre i primi due tipi sono una realtà associativa già consolidata nella Chiesa, il terzo ne esprime senza dubbio una nuova, che proprio per questo presenta dei problemi, che solo nella docilità di tutti all'azione dello Spirito potranno essere risolti. Quando i membri si impegnano con vincoli anche perpetui, alcuni tra questi movimenti chiedono di

⁵ Cf. J. BEYER, «Il nuovo diritto dei religiosi e la vita associativa della Chiesa», *Vita Consacrata* 24 (1988) 349-350; B. ZADRA, *I movimenti ecclesiali e i loro statuti*. Collana *Tesi gregoriana-Serie Diritto Canonico*, 16, Roma 1997, 81-83.

essere approvati come una nuova forma di vita consacrata. Hanno coscienza, infatti, di essere qualche cosa di diverso rispetto alle forme canoniche di vita consacrata e non si ritrovano nelle tradizionali configurazioni giuridiche di ordine, congregazione religiosa, istituto secolare, società di vita apostolica.

È normale che nella Chiesa sorgano nuove forme di vita consacrata, perché è lo Spirito che rinnova la Chiesa con i suoi doni, e la storia ci insegna che nella Chiesa c'è stata una chiara evoluzione di forme dal punto di vista canonico. Momenti di passaggio sono stati dalla vita eremitica a quella cenobitica, da questa a quella conventuale mendicante, quindi a quella pienamente apostolica e missionaria dei chierici regolari; poi alle società di vita comune senza voti, ora società di vita apostolica, infine, nell'età moderna più recente, alle congregazioni religiose con voti semplici⁶ e agli istituti secolari⁷. La novità è stata sempre riguardo all'aspetto canonico, ma non agli elementi essenziali della vita consacrata e che ora, sulla base della dottrina conciliare e del patrimonio spirituale millenario della Chiesa sono sintetizzati nel c. 573 del CIC 1983 e nel c. 410 del CCEO, confermati da Giovanni Paolo II nel n. 62 (cf. anche n. 12) della sua Es. ap. postsinodale *Vita consecrata*, che si basa sulla *Propositio 13* della IX Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1994, la quale a sua volta sintetizza il dibattito sinodale.

⁶ LEONE XIII, Cost. ap. *Conditae a Christo*, 8 dic. 1900, ASS 33 (1900-1901) 341-347.

⁷ PIO XII, Cost. ap. *Provida Mater*, 2 febr. 1947, AAS 39 (1947) 114-124.

Il nucleo essenziale della vita consacrata attraverso i tempi è sempre stato quello di essere: a) una forma di vita stabile, mediante la professione dei tre consigli evangelici di castità celibataria, povertà e obbedienza, ora tutti e tre esplicitamente assunti mediante voti o altri sacri vincoli, riconosciuta ed eretta ad istituto dall'autorità ecclesiastica competente; b) una dedicazione, con nuovo e speciale titolo, all'onore di Dio, all'edificazione della Chiesa e alla salvezza del mondo.

Nell'Es. ap. *Vita consecrata*, al n. 62, viene fatta, come dice Giovanni Paolo II, una "precisazione doverosa":

In forza dello stesso principio di discernimento, non possono essere comprese nella specifica categoria della vita consacrata quelle pur lodevoli forme di impegno che alcuni coniugi cristiani assumono in associazioni o movimenti ecclesiali, quando, nell'intento di portare alla perfezione della carità il loro amore, già "come consacrato" nel sacramento del matrimonio, confermano con voto il dovere della castità propria della vita coniugale e, senza trascurare i loro doveri verso i figli, professano la povertà e l'obbedienza.

Ciò, prosegue l'Esortazione, «non intende sottovalutare questo particolare cammino di santificazione, a cui non è certo estranea l'azione dello Spirito Santo, infinitamente ricco nei suoi doni e nelle sue ispirazioni». La castità celibataria, in *Vita consecrata*, n. 32, è considerata «la "porta" di tutta la vita consacrata».

Allora, perché queste comunità originali, quando non rientrano senza forzature in nessuna delle forme collettive già canonicamente stabilite (istituti religiosi; istituti secolari; società di vita apostolica),

possano essere eventualmente approvate come nuove forme di vita consacrata, tutti i membri debbono assumere, con un qualche vincolo sacro, i tre consigli evangelici di castità nel celibato, di povertà e di obbedienza. L'originalità di tali comunità rispetto a quelle finora esistenti consisterebbe nel fatto che nella loro unitarietà, talvolta con rami differenziati di vita contemplativa, apostolica, secolare, sarebbero in genere composte da uomini e donne, da chierici e laici, impegnati in un programma comune di vita evangelica e di servizio apostolico, governate unitariamente da chierici e da laici (cf. VC 62). I coniugi che partecipano alla spiritualità e alle attività di tali comunità eventualmente riconosciute come forma di vita consacrata, debbono essere considerati aggregati o federati e non membri a pieno diritto. Di tali comunità nascenti talvolta sono approvati in maniera distinta il ramo maschile, di solito con la presenza di sacerdoti, e il ramo femminile, ambedue come forme di vita consacrata, articolate eventualmente secondo gruppi contemplativi, apostolici e secolari, e, a parte, l'associazione di sposati, unendo poi i tre gruppi in una specie di federazione. Altre volte, l'approvazione è di un'unica realtà, dove ogni ramo di vita consacrata ha un suo moderatore/trice, che dipende dal moderatore (sacerdote o no) o dalla moderatrice generali, il cui consiglio è composto dai moderatori/trici dei rami. Anche in questo caso la comunità dei consacrati e l'associazione dei coniugati vengono uniti in una forma di federazione o l'associazione dei coniugati viene aggregata alla comunità dei consacrati. Nei vari casi, in genere, il presidente della federazione può essere un sacerdote o anche un consacrato o una consacrata, con un consiglio i cui membri sono il moderatore/trice generali

del gruppo dei consacrati e il moderatore/trice dell'associazione dei coniugati.

Se, invece, un movimento volesse la piena integrazione dei coniugati, l'unica figura giuridica in cui rientrare sarebbe quella di associazione di fedeli e non di una possibile nuova forma di vita consacrata.

Riguardo ai coniugati, infatti, è da precisare che la castità coniugale è un dovere scaturente dallo stesso sacramento del matrimonio, quindi il confermarlo anche con un voto o altro sacro legame, sebbene manifesti e sostenga un dinamismo spirituale certamente opera dello Spirito, non configura una nuova consacrazione rispetto a quella battesimale e a quella "quasi consacrazione" ricevuta nello stesso sacramento del matrimonio. Anche il caso di due sposi che, dopo anni di matrimonio, per ispirazione dello Spirito, dovessero assumere con voto o altro vincolo l'impegno di vivere fra di loro una vita di relazione fraterna, non potrebbero, a mio parere, rientrare nella vita consacrata, in quanto anche questa condizione non sarebbe la stessa che quella di una castità celibataria, sebbene, bisogna riconoscerlo, si avvicinerebbe in una qualche misura ad essa.

Sempre riguardo ai coniugati è preziosa anche la precisazione, contenuta nel n. 62 di *Vita consecrata*, che nel professare la povertà e l'obbedienza i genitori non debbono trascurare i loro doveri verso i figli. Infatti i genitori non hanno il diritto di condizionare in modo determinante le scelte di vita dei loro figli, quindi sembra una norma molto prudente il non permettere un vincolo di povertà e di obbedienza di coniugi i cui i figli non sono maggiorenni. Infatti un vincolo di povertà, fino alla rinuncia talvolta di tutti i beni, sembra violare il diritto dei figli ad una certa stabilità economica in ordine al loro

futuro; un voto di obbedienza, che comporti la mobilità missionaria, sembra violare il diritto dei figli ad una stabilità di relazioni sociali ed affettive, necessaria per il loro armonico sviluppo umano. Inoltre, dev'essere tutelato un ambito e una sfera di intimità familiare; questo per il bene sia della coppia come tale che dei figli, che per il loro armonico sviluppo affettivo hanno bisogno della chiara individuazione della figura del padre e della madre.

Infine, anche se i momenti di preghiera liturgica e l'attività apostolica sono in genere comuni, negli statuti dev'essere prevista la distinzione delle residenze per gli uomini e per le donne, specialmente dei rami in cui viene assunto il consiglio della castità celibataria, per tutelare la necessaria riservatezza e intimità personale.

Riguardo all'approvazione di tali esperienze originali come nuova forma di vita consacrata, l'Es. ap. *Vita consecrata*, ai nn. 62 e 12, ribadisce il c. 605 del CIC e il c. 571 del CCEO, cioè che spetta solo alla Sede Apostolica, sebbene i vescovi nelle loro diocesi debbono condurre il discernimento specifico circa i singoli gruppi che in esse sorgessero, in ordine alla loro autenticità, secondo i criteri generali ora dati nella stessa Esortazione e secondo quelli che saranno dati dall'apposita Commissione creata a questo proposito.

Un altro punto importante degno di nota che viene ribadito sia nel n. 12 che nel n. 62 di *Vita consecrata* è che lungo la storia le nuove forme di vita consacrata che sono andate sorgendo non hanno mai soppiantato quelle precedenti. Un segno dello Spirito sembra essere proprio quello che nuove forme non si presentano come alternative a quelle già esistenti. In questo modo, per usare un'immagine conciliare (LG 43a), ripresa da *Vita consecrata* al n. 5, la vita consa-

crata appare come «una pianta dai molti rami, che affonda le sue radici nel Vangelo e produce frutti copiosi in ogni stagione della Chiesa». Dio non farà mai mancare di vivificare la sua Chiesa con nuovi rami, per opera dello stesso Spirito.

Comunque, finché la Sede Apostolica non avrà istituito a livello canonico questa nuova forma di vita consacrata, le realtà di questo tipo esistenti dovranno essere approvate come associazioni di fedeli. Quando comprendono anche un ramo clericale, negli statuti si stabilisce che i chierici dipendono da un membro sacerdote, con i poteri necessari, sia o non sia allo stesso tempo moderatore dell'associazione.

Il giorno in cui la Sede Apostolica avrà istituito una nuova forma di vita consacrata che possa comprendere queste realtà nascenti, l'iter di approvazione sarà simile agli altri istituti di diritto diocesano prima e di diritto pontificio poi, seguendo fondamentalmente i criteri dati per gli altri istituti di vita consacrata o per le società di vita apostolica.

Nell'Annuario Pontificio del 2005 (pp. 1706-1707) dopo le Società di Vita Apostolica femminili, troviamo il titolo "Altri istituti di vita consacrata" e la nota storica a cui si rimanda così spiega:

Ai precedenti istituti di vita consacrata si aggiungono *nuove forme* di vita consacrata, «con cui la bontà di Dio arricchisce la Chiesa perché segua il suo Signore in perenne slancio di generosità, attenta agli appelli di Dio che si rivela mediante i segni dei tempi» (cfr. Esortazione postsinodale di Giovanni Paolo II *Vita consecrata* del 25 mar. 1996, n. 62).

Dette forme hanno una struttura che, inglobando gli elementi essenziali della consacrazione, si organizzano tuttavia in maniera diversificata dalle norme del C.I.C. (cfr. cann. 604-605).

Gli istituti elencati sono:

– *Associazione delle Vergini Consacrate*, dette “Servidoras”: fondata nel 1952 a Buenos Aires, ottenne l’approvazione diocesana nel 1985 e quella pontificia nel 1995;

– *Famiglia monastica di Betlemme, dell’Assunzione della Beata Vergine Maria e di San Bruno*: la prima comunità femminile fu fondata nel 1967, quella maschile nel 1976, e i due rami ricevettero l’approvazione pontificia nel 1998 come “Famiglia monastica”;

– *Famiglia spirituale “L’Opera”*: fondata in Belgio nel 1938 e composta da una comunità di sacerdoti e da una comunità di donne consacrate, dopo l’approvazione come pia unione nel 1959 ottenne l’approvazione diocesana nella diocesi di Roma nel 1999, e quella pontificia nel 2001 come “Famiglia di vita consacrata”;

– *Fraternità missionaria “Verbum Dei”*: questa fraternità ottenne nel 1993 una triplice approvazione da parte dell’Arcivescovo di Madrid: dapprima per il gruppo clericale di consacrati, poi per quello femminile, poi per l’associazione dei coniugi. Infine, nello stesso anno l’Arcivescovo di Madrid approvò la Fraternità ecclesiale *Verbum Dei*, riunendo in essa i gruppi che avevano ottenuto una precedente approvazione. In questo stesso modo, cioè come unica fraternità di vita consacrata distinta in tre rami, *Verbum Dei* ottenne l’approvazione pontificia nel 2000;

– *Opera della Chiesa*: istituto fondato a Madrid nel 1963, costituito di diversi rami: sacerdoti, consacrati e consacrate, sposati. Facendo tutti parte di un’unica istituzione, la Congregazione li ha riconosciuti come una “Famiglia ecclesiale di vita consa-

crata” e in questo senso ha concesso nel 1990 il nulla osta per l’approvazione diocesana all’Ordinario di Madrid e poi l’approvazione pontificia nel 1997; i coniugati sono aggregati;

– *Società di Cristo Signore*: fondata in Canada con il nome di Leunis, venne riconosciuta come “Associazione di perfezione” nel 1958, perché non poteva essere inquadrata nella struttura di congregazione religiosa o d’istituto secolare, e nel 1993 (con il titolo di Società di Cristo Signore) semplicemente come istituto di vita consacrata.

È da notare che non ha senso comprendere tra queste nuove forme un’associazione di vergini consacrate, come le “Servidoras”, istituita a norma del c. 604 §2, in quanto non si tratta di un istituto. Inoltre, come parlare di nuove forma di vita consacrata se non c’è stato alcun documento legislativo che istituisce nella Chiesa una nuova forma di vita consacrata, oltre quelle previste dal Codice, come avvenne nel 1947 per gli istituti secolari? Questo non fa che aumentare l’incertezza e la confusione.

6. Nuove comunità monastiche

Sono sorte recentemente, in varie parti del mondo, specialmente in Europa, realtà che vengono identificate come “nuove comunità monastiche”. Nuove perché, pur attingendo e vivendo secondo la tradizione monastica orientale e occidentale, non vogliono inserirsi nella vita monastica tradizionale.

Alcuni tratti distintivi sono:

– radicamento nella Scrittura, considerata come la norma per eccellenza e alimento quotidiano,

approfondita spesso nella pratica della *lectio divina* quotidiana;

- la scelta di una liturgia sobria e più accessibile ai fedeli;

- il riferimento alle fonti patristiche e alle regole monastiche antiche;

- l'impegno ecumenico, basato sul fatto che proprio la vita monastica è presente in ogni confessione cristiana e quindi può essere il luogo di un autentico dialogo ecumenico;

- l'accoglienza, spesse volte gratuita, di ospiti, volta sempre alla formazione alla preghiera, sulla base dell'ascolto della Scrittura e mai al turismo religioso;

- fuga dalla mondanità, da tutto ciò che può allontanare da Dio, ma non dagli uomini, cercando proprio un inserimento nella storia degli uomini; di qui spesso l'opzione di un lavoro, anche fuori dalla comunità, come condivisione e solidarietà con gli altri e per non dipendere da alcuno;

- la riscoperta dell'indole laicale della vita monastica;

- l'essere comunità miste formate da uomini e donne, che, uniti dalla condivisione della preghiera e dall'ascolto della parola di Dio, partecipano a un progetto di vita monastica comune;

- la scelta di realizzare un monachesimo nella chiesa particolare, senza alcuna esenzione dall'autorità episcopale, in modo che la Chiesa particolare, riappropriandosi della vita monastica, si manifesti nella sua forma più piena (cf. AG 18).

Ci si chiede se la scelta di tali comunità a voler essere semplicemente associazioni pubbliche o private di fedeli sia giustificabile. Infatti, tutti gli elementi sopra elencati non dicono niente di radical-

mente nuovo rispetto all'ispirazione originaria della vita monastica nella tradizione della Chiesa. L'unico elemento che differisce è il carattere di comunità miste. Ma questo si presenta piuttosto come un elemento di differenziazione sul piano canonico e non sostanziale teologico. Per cui mi sembra di poter dire che se ci sono gli elementi sostanziali di carattere teologico, tali comunità dovrebbero, dopo l'iter descritto sopra, essere erette dal vescovo come istituto monastico di diritto diocesano, tenendo presente che nelle comunità miste si deve osservare la distinzione della dimora dei monaci e delle monache, anche se potrebbe darsi la condivisione della vita liturgica e del lavoro.

7. Conclusione

In conclusione per quello che riguarda le complesse realtà nascenti che potrebbero essere configurate in futuro come "nuove forme di vita consacrata" sarebbe auspicabile un'istruzione-quadro, breve, che offra precisi criteri per aiutare i vescovi nel loro discernimento, in modo che si abbia una linea uniforme nelle approvazioni che vengono fatte a livello diocesano come associazioni di fedeli.

Sarebbe utile che pure venisse data un'istruzione che chiaramente offrisse i criteri di discernimento anche per l'approvazione di nuovi istituti rientranti nelle figure canoniche già esistenti.

GIANFRANCO GHIRLANDA S.J.